

# Piano di base I della Cassa pensioni Posta

In vigore dal 1° agosto 2013

**Le persone assicurate nel piano di base I sottostanno:**

- il regolamento di previdenza della Cassa pensioni Posta in vigore dal 1° agosto 2013;
- il piano di base I della Cassa pensioni Posta in vigore dal 1° agosto 2013.

Cassa pensioni Posta  
Viktoriastrasse 72  
Casella postale 528  
3000 Berna 25  
Telefono 058 338 56 66  
e-mail [pkpost@pkpost.ch](mailto:pkpost@pkpost.ch)  
[www.pkpost.ch](http://www.pkpost.ch)

# Piano di base I della Cassa pensioni Posta

<b>1</b>	<b>Campo d'applicazione e basi di calcolo</b>	
Art. 1	Inizio dell'assicurazione per la vecchiaia	3
Art. 2	Componenti variabili del salario da assicurare	3
<b>2</b>	<b>Finanziamento</b>	
Art. 3	Ammontare dei contributi di risparmio	4
Art. 4	Ammontare dei contributi di rischio	4
Art. 5	Ammontare dei contributi complementari del datore di lavoro	4
<b>3</b>	<b>Prestazioni</b>	
Art. 6	Prestazioni nel piano di base I	5
<b>3.1</b>	<b>Ammontare della rendita per il/la coniuge superstite, per orfani e figli, ammontare del capitale garantito in caso di decesso</b>	
Art. 7	Ammontare della rendita per il/la coniuge superstite	5
Art. 8	Ammontare della rendita per orfani e figli	5
Art. 9	Ammontare del capitale garantito in caso di decesso	5
<b>3.2</b>	<b>Rendita d'invalidità professionale</b>	
Art. 10	Premesse	5
Art. 11	Importo	6
Art. 12	Finanziamento	6
<b>3.3</b>	<b>Rendita transitoria AI</b>	
Art. 13	Diritto	6
Art. 14	Importo	6
Art. 15	Finanziamento	6
<b>4</b>	<b>Riscatto</b>	
Art. 16	Riscatto per il raggiungimento delle prestazioni massime	7
Art. 17	Riscatto di anni di contribuzioni in caso di pensionamento anticipato	8
Art. 18	Riscatto della rendita transitoria AVS	9
<b>5</b>	<b>Importi limite, interessi, aliquote di conversione, tasse</b>	
Art. 19	Importi limite	10
Art. 20	Interessi	10
Art. 21	Ammontare dell'aliquota di conversione (in %) per il calcolo della rendita di vecchiaia	10
Art. 22	Tasse	10
<b>6</b>	<b>Disposizioni transitorie</b>	
Art. 23	Disposizioni transitorie dal piano di base del regolamento di previdenza	11
Art. 24	Disposizioni transitorie dal piano di base I della Cassa pensioni Posta	11
<b>7</b>	<b>Entrata in vigore</b>	
Art. 25	Entrata in vigore	12

## **1 Campo d'applicazione e basi di calcolo**

---

**Art. 1 Inizio dell'assicurazione per la vecchiaia (art. 8 cpv. 3 regolamento di previdenza)**

L'assicurazione per la vecchiaia subentra dal 1° gennaio dell'anno successivo al compimento del 21° anno d'età.

---

**Art. 2 Componenti variabili del salario da assicurare**

Al 1° gennaio trasmette il datore di lavoro alla Cassa pensioni Posta, senza riguardo del grado d'occupazione, le componenti salariali variabili, accumulate durante l'anno decorso, da assicurare. Queste componenti sono elementi integrativi del salario annuo determinante. Fatta salva una invalidità parziale, il totale delle componenti salariali variabili assicurate resta invariato durante l'anno civile.

## 2 Finanziamento (art. 15 ss regolamento di previdenza)

### Art. 3 Ammontare dei contributi di risparmio

Età	Contributi di risparmio in % del salario assicurato			
	Dipendente			Datore di lavoro
	Minus	Standard	Plus	
22 – 34	4.50	7.00	9.00	6.00
35 – 44	5.00	8.25	10.00	8.00
45 – 54	5.50	9.00	12.50	13.50
55 – 65	6.00	9.25	13.00	14.00

Il piano di base I offre 3 piani di risparmio: standard, minus e plus (vedi art. 5 regolamento di previdenza).

### Art. 4 Ammontare dei contributi di rischio

Età	Contributi in % del salario assicurato		
	Dipendente	Datore di lavoro	Totale
18 – 21	0.50	0.50	1.00
22 – 65	1.00	2.00	3.00

### Art. 5 Ammontare dei contributi complementari del datore di lavoro

Il datore di lavoro assume i costi:

- a. del finanziamento dell'invalidità professionale;
- b. del finanziamento della rendita transitoria AI;
- c. amministrativi.

## 3 Prestazioni

---

### Art. 6 Prestazioni nel piano di base I

Nel piano di base I sono assicurate le seguenti prestazioni:

- a. rendite di vecchiaia;
- b. rendite transitorie AVS;
- c. rendite per figli di pensionati;
- d. capitali di vecchiaia;
- e. rendite d'invalidità;
- f. rendite d'invalidità professionale;
- g. rendite transitorie AI;
- h. rendite AI per figli;
- i. rendite al/alla coniuge superstite e rendite al/alla partner superstite secondo la legge sull'unione domestica registrata;
- j. rendite al/alla partner convivente superstite;
- k. rendite al/alla coniuge divorziato/a;
- l. rendite per orfani;
- m. capitale garantito in caso di decesso;
- n. compensazione del rincaro sulle rendite in corso;
- o. prestazioni di uscita;
- p. prestazioni al/alla coniuge divorziato/a in caso di divorzio;
- q. prestazioni nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni.

### 3.1 Ammontare della rendita per il/la coniuge superstite, per orfani e figli, ammontare del capitale garantito in caso di decesso

---

#### Art. 7 Ammontare della rendita per il/la coniuge superstite (art. 59 regolamento di previdenza)

In caso di decesso della persona assicurata, la rendita per il/la coniuge superstite ammonta:

- a. al 70% della rendita d'invalidità in corso o assicurata, ma al massimo all'80% della rendita di vecchiaia acquisita, se la persona assicurata non percepiva una rendita di vecchiaia;
- b. al 70% della rendita di vecchiaia in corso, se la persona assicurata ne percepiva una.

#### Art. 8 Ammontare della rendita per orfani e figli (art. 66 regolamento di previdenza)

Per ogni figlio avente diritto:

- a. la rendita per orfani ammonta al 20% della rendita d'invalidità assicurata o in corso, o al 20% della rendita di vecchiaia in corso (art. 66 e 67 regolamento di previdenza);
- b. la rendita AI per figli ammonta al 20% della rendita d'invalidità in corso (art. 54 e 55 regolamento di previdenza);
- c. la rendita per figli di pensionati ammonta al 20% della rendita di vecchiaia in corso (art. 46 e 47 regolamento di previdenza).

#### Art. 9 Ammontare del capitale garantito in caso di decesso (art. 68, 69 e 70 regolamento di previdenza)

Il capitale garantito in caso di decesso corrisponde al capitale di risparmio valido al momento del decesso. Dal capitale garantito in caso di decesso è dedotto l'importo delle rendite e delle indennità versate in seguito al decesso. In caso di decesso, diventano inoltre esigibili i capitali dei conti di risparmio complementari.

### 3.2 Rendita d'invalidità professionale

---

#### Art. 10 Premesse

<sup>1</sup> Su richiesta del datore di lavoro, può essere versata una pensione d'invalidità professionale a una persona assicurata:

- a. che, per ragioni di salute, non può, o può solo in parte esercitare un'attività professionale ragionevole alle dipendenze del suddetto o di un altro datore di lavoro;
- b. che dimostra di aver lavorato ininterrottamente per 20 anni presso la Posta o un'impresa affiliata alla Cassa pensioni Posta;
- c. per la quale la differenza fra l'ultimo e il nuovo salario assicurato è pari ad almeno il 25%;
- d. che, ai sensi dell'AI, non ha diritto a percepire una rendita d'invalidità o ha diritto soltanto a una rendita d'invalidità parziale.

<sup>2</sup> Se la persona assicurata soddisfa le condizioni del capoverso 1 e ha almeno 50 anni, ha diritto a percepire una rendita d'invalidità professionale intera o parziale.

<sup>3</sup> La rendita d'invalidità professionale può essere versata per una durata determinata o indeterminata, conformemente alle disposizioni dell'art. 52 del regolamento di previdenza.

<sup>4</sup> Il datore di lavoro presenta la richiesta per il versamento della rendita basandosi sul rapporto scritto del medico di fiducia. Il servizio medico di fiducia stabilisce definitivamente se la persona assicurata è in grado di svolgere, completamente o parzialmente, un'attività professionale. Il datore di lavoro trasmette alla Cassa pensioni Posta i documenti necessari alla verifica delle condizioni per il diritto alla rendita d'invalidità professionale e motiva la limitazione della rendita d'invalidità professionale.

---

#### Art. 11 **Importo**

<sup>1</sup> La rendita annua d'invalidità professionale versata dalla Cassa pensioni Posta è pari al:

- a. 55% dell'ultimo salario assicurato, in caso d'invalidità professionale totale;
- b. 55% della differenza fra l'ultimo e il nuovo salario assicurato, in caso d'invalidità professionale parziale.

<sup>2</sup> L'ultimo e il nuovo salario assicurato si riferiscono al momento in cui è cessato o cambiato il rapporto di lavoro a causa dell'invalidità. Se la differenza salariale è inferiore al 25% non sussiste alcun diritto alla pensione d'invalidità professionale.

---

#### Art. 12 **Finanziamento**

Il datore di lavoro assume tutti i costi per l'invalidità professionale. La persona assicurata è esonerata dal pagamento dei contributi ai sensi dell'art. 20 del regolamento di previdenza.

### **3.3 Rendita transitoria AI**

---

#### Art. 13 **Diritto**

<sup>1</sup> Hanno diritto a una rendita transitoria AI le persone assicurate che percepiscono una rendita d'invalidità della Cassa pensioni Posta e che non hanno diritto a una rendita intera o a un'indennità giornaliera ai sensi della LAI o della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), né a una rendita ai sensi della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

<sup>2</sup> Se la persona assicurata lavora a tempo parziale e beneficia di una rendita parziale ai sensi della LAI o della LAINF, la pensione transitoria AI è ridotta proporzionalmente al grado di occupazione.

<sup>3</sup> In caso d'invalidità professionale senza riduzione del grado di occupazione non sussiste alcun diritto a una rendita transitoria AI.

---

#### Art. 14 **Importo**

La rendita transitoria AI corrisponde all'80% della rendita massima di vecchiaia AVS a decorrere del diritto alle prestazioni d'invalidità della Cassa pensioni Posta.

---

#### Art. 15 **Finanziamento**

Il datore di lavoro finanzia la rendita transitoria AI, e gli adeguamenti al rincaro, a condizione che abbia concessa tale.

## 4 Riscatto

### Art. 16 Riscatto per il raggiungimento delle prestazioni massime (art. 25 regolamento di previdenza)

La quota di riscatto massima corrisponde all'importo indicato nella tabella sottostante, dedotti il capitale di risparmio accumulato, gli averi su conti, depositi o polizze di libero passaggio, nonché eventuali prelievi anticipati e fondi previdenziali eccedentari dal pilastro 3a.

Età al momento del riscatto	Capitale di risparmio massimo in % del salario assicurato		Età al momento del riscatto
	U e D	U e D	
23	15	464	45
24	30	500	46
25	46	536	47
26	62	572	48
27	78	610	49
28	95	648	50
29	111	686	51
30	129	726	52
31	146	766	53
32	164	808	54
33	182	850	55
34	201	893	56
35	220	938	57
36	242	984	58
37	265	1030	59
38	288	1078	60
39	312	1126	61
40	336	1175	62
41	361	1225	63
42	386	1277	64
43	412	1329	65
44	438		

L'età della persona assicurata è calcolata in base all'anno e ai mesi compiuti.

Esempio:

– età (uomo)	52 anni
– salario assicurato	CHF 40 000
– capitale di risparmio disponibile	CHF 120 000
– importo massimo (726%*40 000)	CHF 290 400
– riscatto possibile (290 400–120 000)	CHF 170 400

**Art. 17 Riscatto di anni di contribuzioni in caso di pensionamento anticipato (art. 26 regolamento di previdenza)**

L'importo di riscatto massimo per il conto di risparmio complementare «Riscatto pensionamento anticipato» corrisponde alla somma indicata nella tabella sottostante per l'età di pensionamento scelta, dedotti il capitale di risparmio restante dopo il «Riscatto per il raggiungimento delle prestazioni massime» e il capitale di risparmio accumulato sul conto complementare.

Età al momento del riscatto	Capitale di risparmio massimo sul conto complementare in % del salario assicurato															
Età ordinaria di pensionamento	Età di pensionamento anticipato															
	continuazione															
65	64	63	62	61	60	59	58	65	64	63	62	61	60	59	58	
26	6	11	17	24	30	38	45	46	41	83	128	174	224	277	333	
27	7	14	22	30	38	47	57	47	43	87	135	183	236	291	350	
28	8	17	27	36	46	58	69	48	45	92	142	193	248	306	368	
29	10	20	31	43	55	68	81	49	47	96	149	202	260	322	387	
30	12	23	36	49	63	78	94	50	50	101	156	212	272	337	405	
31	13	27	41	56	72	89	107	51	52	105	163	222	285	353	424	
32	15	30	46	63	81	100	120	52	54	110	171	232	298	369	443	
33	16	33	51	70	90	111	133	53	57	115	178	243	311	385	463	
34	18	37	57	77	99	122	147	54	59	120	186	253	325	402	483	
35	20	40	62	84	108	134	161	55	62	125	194	264	339	419	504	
36	21	44	67	92	118	146	175	56	64	131	202	275	353	437	525	
37	23	47	73	99	127	158	189	57	67	136	210	286	367	454	546	
38	25	51	79	107	137	170	204	58	70	141	219	297	382	473	568	
39	27	54	84	115	147	182	219	59	73	147	227	309	397	491		
40	29	58	90	123	158	195	234	60	75	152	236	321	412			
41	31	62	96	131	168	208	250	61	78	158	245	333				
42	33	66	102	139	179	221	266	62	81	164	254					
43	35	70	109	148	190	235	282	63	84	170						
44	37	74	115	156	201	248	299	64	87							
45	39	78	122	165	212	263	316									

L'età della persona assicurata è calcolata in base all'anno e ai mesi compiuti.

Esempio in caso di pensionamento anticipato a 62 anni:

– età (uomo)	52 anni
– salario assicurato	CHF 40 000
– capitale di risparmio accumulato	CHF 20 000
– importo massimo (171%*40 000)	CHF 68 400
– riscatto possibile (68 400–20 000)	CHF 48 400



**Art. 18 Riscatto della rendita transitoria AVS (art. 28 regolamento di previdenza)**

L'importo di riscatto massimo per il conto di risparmio complementare «Riscatto della rendita transitoria AVS» corrisponde alla percentuale della rendita massima di vecchiaia AVS indicata nella tabella sottostante per l'età di pensionamento scelta. Tale importo non può eccedere il potenziale di riscatto restante dopo la detrazione del capitale di risparmio accumulato sul conto complementare.

Età al momento del riscatto		Capitale di risparmio massimo in % della rendita massima AVS							continuazione								
		Età di pensionamento scelta															
Uomini (U)	Donne (D)	64 (U) 63 (D)	63 (U) 62 (D)	62 (U) 61 (D)	61 (U) 60 (D)	60 (U) 59 (D)	59 (U) 58 (D)	58 (U)	Uomini (U)	Donne (D)	64 (U) 63 (D)	63 (U) 62 (D)	62 (U) 61 (D)	61 (U) 60 (D)	60 (U) 59 (D)	59 (U) 58 (D)	58 (U)
25	24	31.2	63.3	96.3	130.4	165.5	201.6	238.8	45	44	56.3	114.3	174.0	235.5	298.8	364.1	431.3
26	25	32.1	65.2	99.2	134.3	170.4	207.6	246.0	46	45	58.0	117.7	179.2	242.5	307.8	375.0	444.2
27	26	33.1	67.1	102.2	138.3	175.5	213.9	253.3	47	46	59.7	121.2	184.6	249.8	317.0	386.3	457.6
28	27	34.1	69.1	105.3	142.5	180.8	220.3	260.9	48	47	61.5	124.9	190.1	257.3	326.5	397.8	471.3
29	28	35.1	71.2	108.4	146.7	186.2	226.9	268.8	49	48	63.4	128.6	195.8	265.0	336.3	409.8	485.4
30	29	36.1	73.3	111.7	151.1	191.8	233.7	276.8	50	49	65.3	132.5	201.7	273.0	346.4	422.1	500.0
31	30	37.2	75.5	115.0	155.7	197.6	240.7	285.1	51	50	67.2	136.4	207.7	281.2	356.8	434.7	515.0
32	31	38.3	77.8	118.5	160.4	203.5	247.9	293.7	52	51	69.2	140.5	214.0	289.6	367.5	447.8	530.4
33	32	39.5	80.1	122.0	165.2	209.6	255.4	302.5	53	52	71.3	144.7	220.4	298.3	378.6	461.2	546.4
34	33	40.7	82.5	125.7	170.1	215.9	263.0	311.6	54	53	73.4	149.1	227.0	307.3	389.9	475.1	562.7
35	34	41.9	85.0	129.5	175.2	222.4	270.9	320.9	55	54	75.6	153.6	233.8	316.5	401.6	489.3	579.6
36	35	43.1	87.6	133.3	180.5	229.0	279.0	330.6	56	55	77.9	158.2	240.8	326.0	413.7	504.0	597.0
37	36	44.4	90.2	137.3	185.9	235.9	287.4	340.5	57	56	80.3	162.9	248.1	335.7	426.1	519.1	614.9
38	37	45.8	92.9	141.5	191.5	243.0	296.0	350.7	58	57	82.7	167.8	255.5	345.8	438.9	534.7	633.4
39	38	47.1	95.7	145.7	197.2	250.3	304.9	361.2	59	58	85.1	172.8	263.2	356.2	452.0	550.7	
40	39	48.6	98.6	150.1	203.1	257.8	314.1	372.0	60	59	87.7	178.0	271.1	366.9	465.6		
41	40	50.0	101.5	154.6	209.2	265.5	323.5	383.2	61	60	90.3	183.4	279.2	377.9			
42	41	51.5	104.6	159.2	215.5	273.5	333.2	394.7	62	61	93.0	188.9	287.6				
43	42	53.1	107.7	164.0	222.0	281.7	343.2	406.5	63	62	95.8	194.5					
44	43	54.6	110.9	168.9	228.6	290.1	353.5	418.7	64	63	98.7						

L'età della persona assicurata è calcolata in base all'anno e ai mesi compiuti.

Pensione transitoria AVS mensile in % del capitale di risparmio sul conto complementare							
	64	63	62	61	60	59	58
Uomini	8.443	4.284	2.898	2.205	1.790	1.513	1.316
Donne		8.443	4.284	2.898	2.205	1.790	1.513

## 5 Importi limite, interessi, aliquote di conversione, tasse

---

### Art. 19 Importi limite

Vedi allegato a parte.

---

### Art. 20 Interessi

Vedi allegato a parte.

---

### Art. 21 Ammontare dell'aliquota di conversione (in %) per il calcolo della rendita di vecchiaia

Età di pensionamento	Aliquota di conversione (uomini/donne)
58	5.01
59	5.11
60	5.22
61	5.33
62	5.44
63	5.57
64	5.70
65	5.85
66	6.00
67	6.17

L'età della persona assicurata è calcolata in base all'anno e ai mesi compiuti.

---

### Art. 22 Tasse

- a. Promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale: CHF 300.-;
- b. Costituzione in pegno e realizzazione del pegno: CHF 150.-.

## 6 Disposizioni transitorie

---

### Art. 23 **Disposizioni transitorie dal piano di base del regolamento di previdenza in vigore dal 1° gennaio 2008**

<sup>1</sup> L'importo delle rendite in corso al 31 dicembre 2007 continuerà ad essere versato e resterà invariato. Sono fatte salve le misure di risanamento di cui all'art. 118 del regolamento di previdenza, in vigore dal 1° agosto 2013.

<sup>2</sup> L'importo delle relative prestazioni contributive resta invariato. Le condizioni determinanti per il diritto alle prestazioni e le disposizioni sulla riduzione delle rendite per sovrassicurazione si basano invece sul presente regolamento.

<sup>3</sup> Se una rendita temporanea d'invalidità in corso al 31 dicembre 2007 è sostituita da una rendita di vecchiaia, l'importo della rendita di vecchiaia e le prestazioni contributive assicurate sono computate in base alle disposizioni applicabili al 31 dicembre 2007 (primato delle prestazioni). Per le persone assicurate che hanno percepito una rendita d'invalidità prima del 1° gennaio 2002, la rendita di vecchiaia corrisponde alla rendita d'invalidità in corso al momento del pensionamento.

<sup>4</sup> Le prestazioni delle persone assicurate la cui incapacità al lavoro sia sopraggiunta prima del 1° gennaio 2008 e la cui causa abbia comportato l'invalidità o il decesso, sono determinate in base al regolamento in vigore al momento dell'insorgere dell'invalidità. Se il grado d'invalidità aumenta dopo il 31 dicembre 2007, le nuove prestazioni saranno calcolate secondo il presente regolamento di previdenza.

---

### Art. 24 **Disposizioni transitorie dal piano di base I della Cassa pensioni Posta in vigore dal 1° gennaio 2010**

Al piano di base I in vigore dal 1° agosto 2013 si applicano senza modifiche le condizioni di passaggio al primato duo di cui all'art. 26 del piano di base I della Cassa pensioni Posta in vigore dal 1° gennaio 2010, concernente i versamenti unici del datore di lavoro, nonché le disposizioni sulla riduzione delle rendite e le garanzie per le persone nate nel 1953 o anteriormente che il 31 dicembre 2007 erano assicurate secondo il primato delle prestazioni della Cassa pensioni Posta.

## **7 Entrata in vigore**

---

**Art. 25 Entrata in vigore**

Il piano di base I della Cassa pensioni Posta in vigore dal 1° gennaio 2010 è sostituito dal presente piano di base I, che entra in vigore il 1° agosto 2013.







